

### ***Riepilogo delle attività emerse dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010***

Le operazioni di *scudo fiscale* perfezionate dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010 hanno portato all'emersione di attività per un valore complessivo pari a circa 104,5 miliardi di euro. Si è trattato per il 97,6% di attività rimpatriate (pari a circa 102 miliardi di euro) e per il 2,4% di attività regolarizzate (pari a circa 2,5 miliardi di euro).

Il gettito dell'imposta straordinaria applicata sul valore di tali operazioni è stato pari a circa 5,4 miliardi di euro.

Il gettito dell'imposta sostitutiva del 27% dovuta sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate e regolarizzate è stato pari a circa 270 milioni di euro.

Pertanto, il gettito complessivo ottenuto dallo “*scudo fiscale*” è stato pari a 5,6 miliardi di euro.

L'indagine statistica condotta presso gli intermediari che hanno ricevuto le dichiarazioni riservate ha permesso di stimare in n. 206.608 le operazioni di emersione, per un valore medio di circa 506.000 euro.

Nelle tabelle seguenti si riporta l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali emerse, distinte per rimpatrio e regolarizzazione.

*Ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali emerse, distinte per rimpatrio e regolarizzazione (dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010)*

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	OPERAZIONI DI REGOLARIZZAZIONE			
	Valore attività	% Valore	N° operazioni	Valore medio
fino a 50	164.000	0,2%	6.496	25
da 50 a 100	288.953	0,3%	3.947	73
da 100 a 250	625.715	0,6%	3.954	158
da 250 a 500	465.431	0,4%	1.357	343
da 500 a 1.000	338.054	0,3%	497	680
da 1.000 a 5.000	453.843	0,4%	264	1.719
oltre 5.000	167.350	0,2%	21	7.969
<b>Totale</b>	<b>2.503.346</b>	<b>2,4%</b>	<b>16.536</b>	<b>151</b>

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	OPERAZIONI DI RIMPATRIO			
	Valore attività	% Valore	N° operazioni	Valore medio
fino a 50	975.315	0,9%	38.780	25
da 50 a 100	2.218.206	2,1%	29.498	75
da 100 a 250	8.098.868	7,7%	48.845	166
da 250 a 500	11.537.480	11,0%	32.062	360
da 500 a 1.000	14.765.574	14,1%	20.911	706
da 1.000 a 5.000	34.770.558	33,3%	17.513	1.985
oltre 5.000	29.692.088	28,5%	2.463	12.055
<b>Totale</b>	<b>102.058.089</b>	<b>97,6%</b>	<b>190.072</b>	<b>537</b>

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	TOTALE OPERAZIONI (rimpatrio + regolarizzazione)			
	Valore attività	% Valore	N° operazioni	Valore medio
fino a 50	1.139.315	1,1%	45.276	25
da 50 a 100	2.507.159	2,4%	33.445	75
da 100 a 250	8.724.583	8,3%	52.799	165
da 250 a 500	12.002.911	11,4%	33.419	359
da 500 a 1.000	15.103.628	14,4%	21.408	706
da 1.000 a 5.000	35.224.401	33,7%	17.777	1.981
oltre 5.000	29.859.438	28,7%	2.484	12.021
<b>Totale</b>	<b>104.561.435</b>	<b>100%</b>	<b>206.608</b>	<b>506</b>

## APPENDICE

**1. Ulteriori dati statistici, non richiesti dalla norma, relativi:**

- al numero e valore delle operazioni di rimpatrio, suddivise per volumi d'importo e distinte tra “rimpatrio fisico” e “rimpatrio giuridico”<sup>1</sup>;
- al numero dei soggetti che hanno eseguito le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, con indicazione dei paesi di provenienza e del valore complessivo delle attività emerse da ciascun paese.

---

<sup>1</sup> Le operazioni di rimpatrio possono essere effettuate con due differenti modalità:

- “rimpatrio fisico”, attraverso il conferimento dell’incarico da parte del contribuente alla custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività finanziarie presso un intermediario abilitato residente, una volta che dette attività sono state trasferite in Italia;
- “rimpatrio giuridico”, che prevede il medesimo conferimento dell’incarico sopra descritto, senza tuttavia dover necessariamente procedere al materiale trasferimento delle attività nel territorio dello Stato.

*Ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte tra rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico  
(dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010)*

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	OPERAZIONI DI RIMPATRIO			
	Valore attività	% Valore	N° operazioni	Valore medio
fino a 50	975.315	1,0%	38.780	25
da 50 a 100	2.218.205	2,1%	29.498	75
da 100 a 250	8.098.868	8,0%	48.845	166
da 250 a 500	11.537.480	11,3%	32.062	360
da 500 a 1.000	14.765.574	14,4%	20.911	706
da 1.000 a 5.000	34.770.558	34,1%	17.513	1.985
oltre 5.000	29.692.088	29,1%	2.463	12.055
<b>Totale</b>	<b>102.058.088</b>	<b>100%</b>	<b>190.072</b>	<b>537</b>

*DI CUI:*

Classi di valore delle attività emerse (importi in euro/migliaia)	RIMPATRIO FISICO				RIMPATRIO GIURIDICO			
	Valore attività	% Valore	N° operazioni	Valore medio	Valore attività	% Valore	N° operazioni	Valore medio
fino a 50	774.664	0,8%	29.892	26	200.651	0,2%	8.888	23
da 50 a 100	1.868.199	1,8%	24.817	75	350.006	0,3%	4.681	75
da 100 a 250	6.685.861	6,6%	40.680	164	1.413.007	1,4%	8.165	173
da 250 a 500	8.921.274	8,7%	24.941	358	2.616.206	2,6%	7.121	367
da 500 a 1.000	9.716.122	9,5%	13.854	701	5.049.452	4,9%	7.057	716
da 1.000 a 5.000	16.197.155	15,9%	8.735	1.854	18.573.403	18,2%	8.778	2.116
oltre 5.000	6.532.165	6,4%	675	9.677	23.159.923	22,7%	1.788	12.953
<b>Totale</b>	<b>50.695.440</b>	<b>49,7%</b>	<b>143.594</b>	<b>353</b>	<b>51.362.648</b>	<b>50,3%</b>	<b>46.478</b>	<b>1.105</b>

*Dati statistici relativi al numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di emersione perfezionate dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, con l'indicazione dei paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione e del valore delle attività emerse da ciascun paese*

PAESE DI PROVENIENZA	N. SOGGETTI	Valore delle attività rimpatriate/regolarizzate	<i>Importi in euro/migliaia</i>
SVIZZERA	92.160	65.484.489	
LUSSEMBURGO	6.365	6.366.068	
SAN MARINO	17.592	5.437.780	
PRINCIPATO DI MONACO	9.947	4.861.311	
LIECHTENSTEIN	1.440	2.014.202	
AUSTRIA	5.860	1.484.351	
JERSEY	86	1.323.650	
REGNO UNITO	1.607	869.280	
IRLANDA	551	851.640	
FRANCIA	5.416	813.336	
STATI UNITI	2.474	726.494	
SINGAPORE	508	674.198	
CHANNEL ISLANDS	80	549.254	
GERMANIA	1.493	422.725	
BAHAMAS	391	347.945	
ST. KITTS E NEVIS	7	261.617	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	71	253.633	
PAESI BASSI	259	252.033	
SPAGNA	1.544	161.795	
ROMANIA	808	148.058	
PANAMA	258	140.859	
PORTOGALLO	148	135.964	
BELGIO	547	132.607	
HONG KONG	235	128.233	
ALTRI PAESI	3.973	1.452.044	
<b>Totale</b>	<b>153.820</b>	<b>95.293.566</b>	

*Dati statistici relativi al numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di emersione perfezionate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, con l'indicazione dei paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione e del valore delle attività emerse da ciascun paese*

Importi in euro/migliaia

PAESE DI PROVENIENZA	N. SOGGETTI	Valore delle attività rimpatriate/regolarizzate
SVIZZERA	6.231	2.788.811
LUSSEMBURGO	368	208.822
PRINCIPATO DI MONACO	560	204.416
SAN MARINO	1.094	198.920
FRANCIA	665	86.732
LIECHTENSTEIN	111	72.005
AUSTRIA	382	67.102
JERSEY	10	49.100
STATI UNITI	222	49.089
SINGAPORE	26	38.493
GERMANIA	158	38.021
IRLANDA	47	28.714
ROMANIA	159	25.200
REGNO UNITO	131	25.119
BELGIO	58	21.700
PANAMA	25	16.626
PAESI BASSI	47	15.147
SPAGNA	166	13.917
MALTA	35	13.816
HONG KONG	20	13.801
CHANNEL ISLANDS	9	12.781
SVEZIA	6	6.428
ALTRI PAESI	449	99.751
<b>Totale</b>	<b>10.979</b>	<b>4.094.511</b>

*Dati statistici relativi al numero dei soggetti coinvolti nelle operazioni di emersione perfezionate dal 1° marzo al 30 aprile 2010, con l'indicazione dei paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione e del valore delle attività emerse da ciascun paese*

*Importi in euro/migliaia*

PAESE DI PROVENIENZA	N. SOGGETTI	Valore delle attività rimpatriate/regolarizzate
SVIZZERA	7.405	3.431.013
LUSSEMBURGO	540	336.058
SAN MARINO	1.281	241.881
PRINCIPATO DI MONACO	657	222.655
FRANCIA	1.410	151.187
LIECHTENSTEIN	174	118.975
STATI UNITI	394	84.559
REGNO UNITO	281	78.674
AUSTRIA	367	75.688
IRLANDA	53	38.992
GERMANIA	241	38.656
PANAMA	64	37.323
ROMANIA	180	23.058
SPAGNA	295	21.242
SINGAPORE	27	13.252
BAHAMAS	39	13.153
BRASILE	68	11.608
ARGENTINA	60	10.008
ALTRI PAESI	1.242	225.376
<b>Totale</b>	<b>14.778</b>	<b>5.173.358</b>

## 2. Chiarimenti in merito alle operazioni di rimpatrio (fisico e giuridico) e di regolarizzazione

In linea generale si premette che con le operazioni di emersione - disciplinate dall'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni - i contribuenti hanno avuto modo di far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

In particolare, attraverso le operazioni di rimpatrio, è stato possibile far emergere le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché le attività patrimoniali, detenute in un qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, disponendo il loro trasferimento in Italia.

Con le operazioni di regolarizzazione, invece, è stato possibile far emergere le somme di denaro e le altre attività finanziarie, nonché le attività patrimoniali, detenute in un Paese della UE o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) o extra-europeo che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, senza disporre il loro trasferimento in Italia.

Il rimpatrio poteva essere effettuato con due differenti modalità:

1. il **rimpatrio fisico**, attraverso il conferimento dell'incarico da parte del contribuente alla custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività finanziarie presso un intermediario abilitato residente, una volta che dette attività sono state trasferite in Italia;
2. il **rimpatrio c.d. giuridico**, che prevede il medesimo conferimento dell'incarico sopra descritto, senza tuttavia dover necessariamente procedere al materiale trasferimento delle attività nel territorio dello Stato.

Riguardo alla nozione di “trasferimento”, che differenzia il rimpatrio dalla regolarizzazione, occorre evidenziare che, in conformità alla prassi seguita nel settore dell'intermediazione bancaria e finanziaria, detta nozione ricopre ogni attività di

intermediazione professionale svolta da un soggetto abilitato a porre in essere operazioni di intermediazione finanziaria per conto della clientela (movimenti di denaro, titoli e più genericamente beni).

Essa quindi ricomprende non soltanto la fattispecie del rimpatrio fisico mediante l’attraversamento materiale della linea di confine, ma anche le mere aperture di rapporti per conto del cliente-beneficiario effettivo e a nome dell’intermediario italiano senza che ciò determini l’attraversamento materiale della linea di confine dei beni e diritti oggetto della movimentazione.

In entrambi i casi i beni oggetto di “trasferimento” sono custoditi, amministrati e gestiti da un intermediario finanziario italiano che ne segue interamente le vicende, per conto del cliente, dal momento dell’apertura del rapporto in poi.

L’imposizione di una sola modalità di rimpatrio, cioè quella “fisica”, ove fosse stata adottata dal legislatore italiano, si sarebbe posta in contrasto con le disposizioni comunitarie riguardanti la libera circolazione dei capitali che impediscono l’adozione di misure che siano di ostacolo a detta circolazione non soltanto tra paesi membri ma anche tra paesi membri e paesi terzi.

Rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico, quindi, determinano l’apertura di un rapporto continuativo a nome del cliente presso un intermediario finanziario italiano che rileva, controlla e, se del caso, segnala le movimentazioni a tutte le amministrazioni ed autorità interessate ai controlli dei capitali. In tutti i casi di rimpatrio, quindi, tutti i diversi soggetti interessati a porre in essere operazioni di controllo sui movimenti di beni possono ottenere le informazioni necessarie.

Più in particolare, sotto il profilo operativo, in caso di rimpatrio giuridico ad esempio di attività finanziarie, non viene acceso un conto direttamente a nome del contribuente in quanto le attività vengono intestate all’intermediario su un c/terzi. Il contribuente, pertanto, per movimentare dette attività deve necessariamente rivolgersi all’intermediario italiano senza poter effettuare operazioni direttamente.

E’ quindi corretto ritenere che rimpatrio fisico e rimpatrio giuridico raggiungono i medesimi risultati e godono degli stessi effetti: il conferimento da parte del contribuente di

un siffatto incarico all’intermediario implica, infatti, in forza del mandato professionale, l’obbligo di effettuazione da parte di quest’ultimo di tutti i conseguenti adempimenti sostanziali (tra i quali, l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive) e formali (tra cui, le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto) previsti dalle leggi italiane e dai relativi provvedimenti attuativi, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.

Il rimpatrio giuridico è stato lo strumento maggiormente utilizzato per far emergere quelle attività per le quali il rimpatrio non era compatibile con la natura del bene (ad esempio: immobili) e quelle detenute in Paesi extraeuropei non collaborativi per le quali non era consentito effettuare la regolarizzazione e che ponevano ostacoli operativi all’emersione dei capitali riferibili ai residenti italiani nel timore di perdere massa amministrata.

Tale scelta ha consentito di riportare nell’ambito dei rapporti aperti con intermediari finanziari italiani beni che – ove fosse stata consentita la mera regolarizzazione - sarebbero sfuggiti a qualsiasi controllo in quanto la possibilità di ottenere dati ed informazioni sarebbe stata comunque condizionata alla disponibilità delle amministrazioni estere di fornire i dati medesimi.

La regolarizzazione, infatti, determina la disintermediazione completa dei beni oggetto della definizione con la conseguenza che il bene, situato all’estero, resta nella piena disponibilità del contribuente e la possibilità delle autorità italiane di acquisire le relative informazioni resta subordinata all’esistenza e all’operatività di specifici accordi relativi allo scambio delle informazioni. In sostanza, quindi, una volta conclusa l’operazione di emersione, il contribuente può liberamente movimentare le attività emerse, mentre nessuna ulteriore attività compete all’intermediario residente.

Il rimpatrio (fisico e giuridico) presenta, quindi, elementi maggiormente stringenti e di tutela rispetto alla regolarizzazione che rappresenta la forma di emersione meno incisiva e che offre minori possibilità di ottenere informazioni qualora i capitali siano detenuti in paesi non cooperativi.

E' per tali motivi che la regolarizzazione è stata ammessa solo con riferimento ad attività detenute in Paesi che garantiscono un effettivo scambio di informazioni e che offrono una maggiore trasparenza legale e fiscale.

### 3. Nota metodologica

Il comma 2 bis dell'art. 1 del d.l. 194/09 ha previsto che “*entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione*

Sulla base della formulazione della norma, il documento contiene le seguenti informazioni:

1. numero e valore delle operazioni di emersione, suddivise per volumi d'importo e distinte tra “rimpatrio” e “regolarizzazione”;
2. numero dei soggetti che hanno eseguito le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, con indicazione dei paesi di provenienza.

Tali informazioni sono suddivise tra i vari periodi nei quali era possibile effettuare le operazioni in argomento e cioè:

- a) dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, versando un'imposta straordinaria pari al 5% del valore delle attività emerse;
- b) dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, versando un'imposta straordinaria pari al 6% del valore delle attività emerse;
- c) dal 1° marzo al 30 aprile 2010, versando un'imposta straordinaria pari al 7% del valore delle attività emerse.

Al fine di reperire le informazioni richieste, non disponibili attraverso l'analisi dei versamenti dell'imposta straordinaria eseguiti dagli intermediari, è stata condotta una rilevazione statistica presso 423 banche e 155 società fiduciarie.

Tali soggetti sono stati selezionati in base ai dati dei versamenti dell'imposta straordinaria sulle attività emerse e rappresentavano circa il 90% delle operazioni eseguite dal 15 settembre al 15 dicembre 2009.

Rispetto agli intermediari potenzialmente interessati dalla rilevazione statistica, si rappresenta che hanno risposto 346 banche su 423 (pari a circa l'82%) e 129 società fiduciarie su 155 (pari a circa l'83%). Le informazioni raccolte rappresentano circa il 90% del volume complessivo delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate, desunto dal gettito dell'imposta straordinaria versata sul valore delle attività emerse dal 15 settembre 2009 al 30 aprile 2010.

Alla luce della elevata numerosità del campione e tenendo conto anche delle elaborazioni condotte sul tema dalla Banca d'Italia, si è assunto che la ripartizione delle operazioni di emersione per paese di provenienza e per importi, ottenuta in base ai dati forniti dagli intermediari destinatari della rilevazione, fosse rappresentativa dell'intero universo di riferimento.

Pertanto, i dati statistici esposti nella relazione derivano dalla proiezione delle informazioni fornite dagli intermediari, sulla base del valore complessivo delle attività rimpatriate e regolarizzate, desunto dai versamenti della relativa imposta straordinaria.